



## NONCHÉ

DI *CP\_2*, nato a Napoli il 24/03/1967 (C.F. *C.F.\_4*),  
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FRANCESCO GOLIA (C.F.  
*C.F.\_5*),

con domicilio eletto all'indirizzo PEC

*Email\_3*

*Parte\_2*, nato a Napoli il 16/05/1974 (C.F. *C.F.\_6*),  
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FRANCESCO GOLIA (C.F.  
*C.F.\_5*),

con domicilio eletto all'indirizzo PEC

*Email\_4*

CONVENUTI

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Udienza del 25.09.2025**

**Le conclusioni delle parti sono le seguenti:**

Avv. Roberto De Giacomo (per *Parte\_1*): "Si riporta alle conclusioni già formulate in atti e nei verbali di causa. Chiede che la causa sia riservata in decisione con la concessione dei termini di legge".

Avv. Maria Laura Buccarelli (per *Controparte\_1* e i signori *Pt\_1*): "Chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera oggetto della causa è stata superata da un'altra delibera assembleare del 13.9.2013, non impugnata e depositata in data 11.12.23. Richiede inoltre la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, motivando con il difetto di competenza del Tribunale, poiché le controversie tra la società e i soci sono devolute al collegio arbitrale. Chiede la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica".

Replica dell'Avv. De Giacomo: "Si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che la domanda non riguarda solo l'impugnativa della delibera, ma anche l'accertamento della responsabilità degli amministratori della società".

## FATTI RILEVANTI

## E

### RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato alla società tramite PEC in data 7 ottobre 2022 e ai convenuti persone fisiche tramite servizio postale in data 20 ottobre 2022, la sig.ra *Parte\_1* conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società *Controparte\_1* nonché *CP\_3* [...] e *Parte\_2*, in qualità di amministratori.

All'udienza di prima comparizione del 27 giugno 2023, verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice istruttore rilevava d'ufficio che, in relazione all'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c., sussisteva una situazione di conflitto di interessi tra la società e gli amministratori convenuti (muniti di poteri di rappresentanza), tale da richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 182 c.p.c., quindi, assegnava termine perentorio fino al 29 ottobre 2023 per la sanatoria del vizio.

All'udienza del 28 novembre 2023, le parti davano atto che la nomina del curatore non era avvenuta. Con successiva ordinanza del 4 dicembre 2023, il Giudice rilevava la questione dell'improcedibilità in rito dell'azione di responsabilità per omessa sanatoria del vizio rappresentativo nel termine perentorio.

In tale sede, il Giudice prendeva altresì atto della mancata richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e dell'assenza di richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione. Dopo alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 23 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### **2. Sull'azione di responsabilità: eccezione di incompetenza e improcedibilità**

Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2022, l'attrice *Parte\_1* ha esperito l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori *CP\_2* e *Parte\_2*, lamentando la violazione dei doveri di diligenza e statutari.

Nello specifico, parte attrice ha dedotto che gli amministratori avrebbero causato un depauperamento patrimoniale alla società omettendo di incamerare una caparra di circa € 60.000,00 (o € 54.000,00) dovuta dalla "*Parte\_3* per la risoluzione di un preliminare, e disponendo un'ingiustificata erogazione di € 54.000,00 in favore del socio *Parte\_4*.

I convenuti, costituendosi, hanno contestato tali addebiti nel merito, documentando che la caparra penitenziale era stata regolarmente trattenuta a seguito del recesso della promissaria acquirente

causato dalla crisi pandemica e che il pagamento al socio Parte\_4 costituiva la restituzione di un finanziamento soci infruttifero iscritto a bilancio.

### **1.1. Sulla competenza del Tribunale rispetto all'azione di responsabilità**

In via preliminare, il Collegio deve esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, i quali hanno invocato l'operatività della clausola compromissoria statutaria anche in relazione all'azione sociale di responsabilità promossa nei loro confronti.

L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.

L'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata può validamente costituire oggetto di clausola compromissoria, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza. Il fondamento normativo si rinviene nell'art. 838-bis c.p.c., che al quarto comma prevede espressamente che "gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro".

La compromettibilità trova giustificazione nel fatto che l'azione di responsabilità sociale concerne diritti patrimoniali disponibili, come confermato dalla possibilità di rinuncia e transazione prevista dal quinto comma dell'art. 2476 c.c.

La clausola compromissoria si applica sia quando l'azione è esercitata direttamente dalla società sia quando è promossa individualmente dal socio ex art. 2476 co. 3 c.c., configurandosi in ogni caso una controversia tra società e amministratori (cfr. Tribunale civile di Venezia, sentenza n. 2229 del 6 maggio 2025).

Tuttavia, l'elemento decisivo è rappresentato dalla formulazione specifica della clausola: mentre clausole che includono espressamente le controversie "tra società e amministratori" o "promosse nei confronti degli amministratori" trovano piena applicazione, le clausole generiche sui "rapporti sociali" o sulle controversie "tra soci" possono non essere sufficienti, distinguendo rigorosamente tra rapporto sociale in senso proprio e rapporto organico tra amministratore e società (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33149 del 10 novembre 2022).

L'interpretazione deve comunque essere condotta secondo l'art. 808-quater c.p.c., che stabilisce il principio del favor per l'arbitrato, estendendo nel dubbio la competenza arbitrale a tutte le controversie derivanti dal rapporto cui la convenzione si riferisce (cfr. Tribunale civile di Bari, sentenza n. 3279 del 23 settembre 2025).

Procedendo all'esame nel merito dell'eccezione, il Tribunale osserva che l'art. 28 dello Statuto della " *Controparte\_1* " recita testualmente: "*Qualsiasi controversia, per legge compromettibile, che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita al giudizio di un arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. In ogni caso l'arbitro deciderà secondo equità e senza formalità*".

Quindi, il generico riferimento contenuto nella previsione statutaria ai "rapporti sociali" e l'assenza di specifiche indicazioni al rapporto tra società e amministratori, consente di escludere dal perimetro di applicazione della clausola compromissoria l'azione esercitata ai sensi dell'art. 2476 co. 3 c.c. sottoposta attualmente all'esame del Collegio con la conseguenza che l'eccezione del difetto di competenza dei convenuti deve essere rigettata.

## **1.2.Sull'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 182 c.p.c.**

Tuttavia, l'azione di responsabilità non può pervenire a una decisione nel merito.

All'udienza del 27 giugno 2023, il Giudice Istruttore ha rilevato d'ufficio che gli amministratori convenuti *CP\_2* e *Parte\_2* , essendo muniti di poteri di rappresentanza della società *Controparte\_1* versavano in una situazione di palese conflitto di interessi rispetto all'azione ex art. 2476 c.c. promossa contro di loro.

Ai sensi dell'art. 78 c.p.c., tale situazione imponeva la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza processuale della società. Il Giudice, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., ha assegnato alle parti un termine perentorio (scaduto il 29 ottobre 2023) per sanare il vizio mediante la costituzione della società tramite curatore speciale, previa instaurazione della relativa procedura di nomina.

All'udienza del 28 novembre 2023 e con successiva ordinanza del 4 dicembre 2023, il Giudice ha preso atto che nessuna delle parti aveva provveduto all'adempimento prescritto nel termine perentorio limitandosi a rilevare la sussistenza della causa di improcedibilità, disponendo il prosieguo dell'istruttoria per la sola impugnativa di delibera.

È in questa sede di decisione finale che il Collegio deve formalmente dichiarare che l'omessa sanatoria del vizio di rappresentanza ex art. 182 c.p.c. determina l'improcedibilità della domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori, precludendo ogni esame nel merito delle condotte gestorie contestate.

## **2. Sull'impugnativa della delibera assembleare: eccezione di incompetenza**

L'attrice ha altresì impugnato la delibera assembleare del 10 giugno 2022 (approvazione bilancio 2021), deducendone l'invalidità per irregolare costituzione.

In particolare, ha lamentato che la quota ereditaria indivisa del defunto socio **Parte\_5** era priva di un rappresentante comune nominato secondo le modalità di legge (artt. 1105-1106 c.c.) e che il convenuto **Controparte\_3** avrebbe esercitato il voto auto-attribuendosi tale qualifica senza legittimazione.

I convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola arbitrale statutaria e, nel merito, la validità della delibera (anche in virtù della c.d. prova di resistenza) e l'intervenuta cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera con atto del 13.09.2023.

### **2.1. Validità ed efficacia della clausola compromissoria**

Come sopra precisato, l'art. 28 dello Statuto della "**Controparte\_1**" dispone: *"Qualsiasi controversia, per legge compromettibile, che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita al giudizio di un arbitro Unico... In ogni caso l'arbitro deciderà secondo equità e senza formalità"*.

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare per vizi di convocazione o di costituzione (mancata convocazione del rappresentante comune) verte su diritti disponibili.

Tali vizi, infatti, danno luogo ad ipotesi di annullabilità o nullità sanabili ai sensi dell'art. 2379-bis c.c., e non rientrano nelle ipotesi di nullità insanabile (oggetto illecito o impossibile) sottratte alla compromettibilità.

Ne consegue che la domanda di invalidità della delibera rientra pienamente nell'ambito di operatività della clausola statutaria ("validità... del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali").

Il Collegio osserva che la clausola compromissoria configura un arbitrato di natura rituale.

Sebbene la disposizione preveda che l'arbitro decida "secondo equità e senza formalità di procedura", tali espressioni attengono alle regole di giudizio e non alla natura del lodo.

La volontà delle parti di attribuire agli arbitri una funzione sostitutiva di quella giurisdizionale si desume dal meccanismo di nomina affidato a un'autorità terza (il Presidente del Tribunale) e dall'oggetto della devoluzione, riguardante la validità di atti societari. Ne consegue che l'eccezione sollevata attiene propriamente alla competenza del giudice adito e non alla proponibilità della domanda.

Pertanto, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere della domanda di impugnativa della delibera del 10.06.2022, in favore dell'Arbitro Unico.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 819-quater c.p.c., deve essere assegnato alle parti il termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi al competente organo arbitrale.

### **3. Sulle spese di lite**

Il governo delle spese segue il principio della soccombenza e della causalità, applicato distintamente per le due domande proposte, tenuto conto degli esiti processuali differenziati.

**3.1.** Quanto all'azione di responsabilità, le spese relative a tale capo di domanda, dichiarata improcedibile per l'inerzia processuale delle parti rispetto all'ordine ex art. 182 c.p.c., devono essere poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate in favore dei convenuti **Controparte\_3** e **Parte\_2**, evocati in giudizio specificamente in qualità di amministratori destinatari dell'azione risarcitoria.

La liquidazione segue i parametri minimi del D.M. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile basso), attesa la definizione in rito.

Nulla è dovuto alla società per questo titolo, stante l'irregolare costituzione della stessa nella persona degli amministratori convenuti in giudizio.

**3.2.** In relazione alla domanda di invalidità della delibera assembleare, si osserva che l'attrice ha correttamente incardinato il giudizio citando la società **Controparte\_1** quale unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione costitutiva di annullamento/nullità dell'atto sociale.

Rispetto a tale specifico oggetto del giudizio, le difese svolte dai convenuti **CP\_2** e **Parte\_2** [...] costituitisi in proprio, devono essere qualificate come difese spiegate da soci in qualità di interventori adesivi (*ad adiuvandum*), svolte a tutela delle ragioni della società e della stabilità dell'atto impugnato. Conseguentemente, l'attrice va condannata al pagamento delle spese di lite esclusivamente in favore della società **Controparte\_1** liquidate secondo i parametri minimi sullo scaglione di valore dichiarato (euro 25.000,00).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 23703/2022 R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1.DICHIARA l'improcedibilità della domanda di azione di responsabilità promossa da *Parte\_1* [...] nei confronti di *Controparte\_3* e *Parte\_2* , per omessa sanatoria del vizio di rappresentanza della società ex art. 182 c.p.c. nel termine perentorio assegnato;

2.DICHIARA la propria incompetenza in ordine alla domanda di impugnazione della delibera assembleare del 10.06.2022, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto della *Controparte\_1*

3.FISSA il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa relativa all'impugnativa della delibera dinanzi all'Arbitro Unico designato secondo statuto;

4.CONDANNA l'attrice *Parte\_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP\_3* [...] e *Parte\_2* , che liquida complessivamente in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, pro quota in parti uguali;

5.CONDANNA l'attrice *Parte\_1* al pagamento delle spese di lite in favore della [...] *Controparte\_1* che liquida in € 2.549,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

6. *CP\_4* dispone per le spese relative all'azione di responsabilità in favore della società [...] *Controparte\_1* per le causali di cui in motivazione.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 31 dicembre 2025

Il Giudice Estensore

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

Il Presidente  
Dott. Leonardo Pica